STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE

“AMICI DEL TEATRO STABILE DI TORINO”

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’Associazione Ricreativa Culturale denominata “AMICI DEL TEATRO STABILE DI TORINO” con sede in Torino, Via Rossini n. 12 (più oltre l’“Associazione”).

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite, sia in Italia sia all’estero diverse sedi operative, sedi amministrative e qualsiasi tipo di ufficio.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di perseguire finalità di supporto e diffusione delle attività della “Fondazione del Teatro Stabile Di Torino”.

A tal fine l’Associazione può svolgere attività culturali e ricreative comprese quelle di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, nonché attività propedeutiche e/o collegate, e precisamente:

- contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- promuove e sviluppa ad ogni livello la cultura del teatro attraverso progetti volti al coinvolgimento del pubblico e per lo sviluppo di nuovi pubblici;

- organizza e gestisce eventi ed attività aperti al pubblico e rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- avanza proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizza attività didattiche rivolte ai Soci;
promuove e diffonde ogni attività culturale e ricreativa che possa favorire i contatti tra i Soci;

- persegue finalità di volontariato culturale, in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci;

- conclude accordi con altre associazioni o terzi in genere e compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- pone in essere operazioni di natura commerciale propedeutiche e/o collegate allo scopo istituzionale.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di associazioni.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

**ART. 3 - DURATA**

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

**ART. 4 - CATEGORIE DI SOCI E VOTO**

Il numero dei Soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire persone fisiche di ambo i sessi, persone giuridiche e altri enti. Fermo restando quanto infra previsto, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

4.1 - Categorie

I Soci dell'Associazione sono compresi nelle seguenti categorie:

(a) **Soci fondatori**: coloro che partecipano alla fondazione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente Statuto.
I Soci Fondatori:

(i) sono obbligati al pagamento della Quota;

(ii) hanno diritto di voto in Assemblea;

(iii) possono candidarsi per essere eletti in Consiglio Direttivo dall’Assemblea.

(b) **Soci Ordinari**: sono le persone fisiche, persone giuridiche o altri enti che entrano a far parte dell’Associazione, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 5.

Gli Associati Ordinari:

(i) sono obbligati al pagamento della Quota Associativa;

(ii) hanno diritto di voto in Assemblea;

(iii) possono candidarsi per essere eletti membri del Consiglio Direttivo.

(c) **Soci sostenitori**: sono le persone fisiche, giuridiche o altri enti che si obbligano a versare una quota annua pari ad almeno cinque volte la Quota Associativa Ordinaria.

I Soci Sostenitori:

(i) hanno diritto di voto in assemblea;

(ii) possono candidarsi per essere eletti membri del Consiglio Direttivo

(d) **Soci onorari**: sono le persone fisiche, giuridiche o altri enti ai quali il Consiglio Direttivo abbia conferito questa qualifica per servizi resi alla Associazione e/o per particolari benemerite acquisite in campo culturale e teatrale.

I Soci onorari:

(i) non sono tenuti al versamento della Quota Associativa;

(ii) non hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono esprimere il loro parere non vincolante.

4.2 - **Obbligo di versamento della quota**

L’esercizio del diritto di voto e la possibilità di essere nominati membri di organi sociali sono subordinati all’avvenuto pagamento della Quota.
4.3 - Voto

Il voto si intende per testa e può essere esercitato conformemente a quanto previsto nel presente articolo.

**ART. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI**

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni degli Organi Sociali.

**ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

La presentazione della domanda di ammissione e la sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione dà diritto a ricevere la Tessera Sociale.

All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo (vedi articolo 6) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della
Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino
Via Rossini 12 – 10124 Torino – Codice Fiscale e P.IVA: 12267530017 - Libro Verballi Assemblee

domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controllate e confermate dall’esercente la potestà parentale.

I soci sono tenuti infine all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della casa sociale, attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

ART. 7 - INTRASMISSIBILITA' DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f: art.148 del TUR).

ART. 8 – VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

a) Il versamento della Quota Associativa deve essere effettuato:

(i) in caso di iscrizione al momento dell’ammissione all’interno della Associazione;

(ii) in caso di rinnovo annuale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

b) Sino a quando non avvenga l’integrale pagamento della quota l’associato non potrà esprimere il voto in assemblee e partecipare alle attività organizzate dall’Associazione.

c) I Soci possono inoltre versare ulteriori quote e/o contributi volontari eventualmente necessari per la realizzazione di attività specifiche organizzate dall’Associazione o in sostegno ad attività, progetti o produzioni della Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

d) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
ART. 9 - DIMISSIONI, DECADENZA ED ESCLUSIONE

9.1 Dimissioni

(a) I soci possono rassegnare le dimissioni dandone comunicazione scritta al Presidente.

(b) Una volta rassegnate le dimissioni il socio non ha alcun diritto alla ripetizione della Quota corrisposta in quell’anno e nei precedenti.

9.2 Decadenza

Si decade dalla qualità di socio in seguito a dimissioni da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale.

9.3 Esclusione

Si viene esclusi dall’Associazione:

(a) con pronuncia del Consiglio Direttivo per comportamento causativo di gravi danni, sia morali sia materiali, all’Associazione;

(b) con pronuncia del Consiglio Direttivo per comportamento scorretto o contrastante con gli scopi dell’Associazione;

(c) per mancato pagamento della tessera e della Quota, decorsi 60 giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento delle stesse;

(d) quando, in qualsunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria.

L’Assessore radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

ART. 10 - PATRIMONIO SOCIALE E UTILI

I) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote d’iscrizione annuale valide per l’anno solare che dovranno obbligatoriamente
essere versate dai membri entro il mese di marzo di ogni anno, o anche durante l’anno,
per i nuovi associati e il cui ammontare è stabilito e determinato dal Consiglio Direttivo;
b) dalle donazioni e dai lasciti in Suo favore;
c) dalle sovvenzioni accordate da organismi statali, enti locali e altri organismi pubblici o pri-
vati;
d) da eventuali proventi derivanti da Convegni, pubblicazioni o da altri introiti derivanti da al-
tre iniziative e dalle sue attività, anche commerciali, svolte in forma occasionale;
e) dalle sovvenzioni e contributi in denaro, da forniture di materiali, da parte dei propri
membri e da privati.
f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
g) da eventuali fondi di riserva.

II) Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzì di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di
legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno
successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo
corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione
(come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Esso è reso disponibile per i soci, presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima
dell’Assemblea.
L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/riinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione ed in caso di scioglimento della stessa.

In tale ultimo caso i beni devono essere devoluti ad altre associazioni ed enti senza fini di lucro.

**ART. 12 - ORGANI**

Gli organi dell’Associazione sono:

1. l’Assemblea degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo.

3. Il Tesoriere.

4. Il Segretario.

5. Il Revisore Unico.

**ART. 13 - ASSEMBLEA**

Le Assemblee si compongono di tutti gli Associati e possono essere ordinarie e straordinarie.

**13.1 Assemblea Ordinaria**

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e art. 148 del TUIR).

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente:

a) almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

b) qualora ne faccia richiesta motivata, allo stesso Consiglio Direttivo, almeno un terzo degli Associati.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

13.2 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

a) tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

b) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci;

c) quando il Revisore Unico ne abbia fatto richiesta allo stesso Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata, anticipata via e-mail, inviata a ciascun membro del Consiglio Direttivo al relativo indirizzo. In quest'ultimo caso, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro quattro settimane dal ricevimento della lettera raccomandata.

Negli altri casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene ri-
chiesta.

13.3 Avviso di convocazione

(a) La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e dell’Assemblea Straordinaria avviene con
    avviso da inviarsi agli associati, almeno otto giorni prima della data fissata per
    l’adunanza, presso il relativo Indirizzo.

(b) L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, anche elettronico.

(c) Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
    e gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché, eventualmente il giorno, il luogo e
    l’ora per la seconda convocazione.

13.4 Quorum costitutivi e deliberativi

(a) L’Assemblea Ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione quando è pre-
    sente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

(b) Nel caso in cui, nell’adunanza prevista in prima convocazione, l’assemblea non risulti va-
    lidamente costituita, questa sarà chiamata in seconda convocazione e si riterrà valida-
    mente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

(c) L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto fa-
    vorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

(d) L’Assemblea Straordinaria si costituisce validamente in prima convocazione quando sono
    presenti i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

(e) Nel caso in cui, nell’adunanza prevista in prima convocazione, l’Assemblea Straordinaria
    non risulti validamente costituita, questa sarà chiamata in seconda convocazione e si ri-
    terrà validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato
dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei
verbali.
13.5 Modalità e deleghe di voto

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto.

Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Soci.

Il socio impossibilitato a partecipare ad una assemblea, può delegare per scritto un altro socio avente diritto di voto.

Ciascun socio non può rappresentare per delega:

(i) nell’Assemblea Ordinaria, più di due associati aventi diritti di voto;

(ii) nell’Assemblea Straordinaria, più di un associato avente diritto di voto.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e amministra l’Associazione stessa.

14.1 Composizione e durata

(a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea Ordinaria.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori.

(b) Ciascun socio avente diritto di voto potrà votare fino a due candidati.

(c) Risulteranno eletti i soci candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

(d) Alla prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere conformemente a quanto previsto dall’articolo 13.2 che segue.

(e) Il Consiglio resta in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

(f) L’incarico dei membri del Consiglio Direttivo è gratuito e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

14.2 Competenze

(a) In particolare, il Consiglio Direttivo:

(i) amministra l’Associazione in conformità con la legge e lo Statuto;
(ii) garantisce il rispetto del presente Statuto;

(iii) delibera l'entità della Quota e i termini di pagamento;

(iv) approva il rendiconto economico-finanziario redatto dal Tesoriere e lo presenta all'Assemblea Ordinaria.

14.3 Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto d'ordinato all'Assemblea dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo cura:

- l'amministrazione finanziaria dell'Associazione;

- ha facoltà di gestire conti correnti bancari, depositando la firma dei propri componenti.

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;

- redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- fissa le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

- decide sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;

- adotta, qualora si dovesse rendere necessario, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

- delibera sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;

- favorisce la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle suddette funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
14.4 Riunioni e quorum

(a) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a semestre.

(b) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.5 - Rappresentanza

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

15.1 Presidente

(a) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

(b) Il Presidente:

(i) ha rappresentanza verso i terzi dell'Associazione nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 14.5;

(ii) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
15.2 Vice-Presidente

(a) Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

(b) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

(c) In conseguenza di quanto sopra il Vice-Presidente ha rappresentanza dell'Associazione nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 14.3.

15.3 Segretario

(a) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

(d) Il Segretario cura la redazione dei libri dell'Associazione e si occupa dell'inventario dei beni dell'Associazione.

(c) Il Segretario provvede a dare comunicazioni ai Soci.

15.4 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

(a) Il Tesoriere cura la riscossione delle Quote e verifica che i Soci siano in regola con il pagamento.

(b) Il Tesoriere provvede ad effettuare i pagamenti necessari per conto dell'Associazione;

(c) Il Tesoriere cura la redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, lo consegna al Consiglio Direttivo affinché lo approvi e tiene la contabilità dell'Associazione.

ART. 16 - REVISORE UNICO DEI CONTI

(a) L'organo preposto al controllo contabile, eletto ogni quattro anni dall'Assemblea, è costituito da un Revisore Unico.

(b) Il Revisore Unico ha il compito di controllare tutti i libri, i conti ed i documenti riguardanti la gestione dell'Associazione e di riferirne all'Assemblea.

ART. 17 - SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in
seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini conformi a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

**ART. 18 - RICONOSCIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE**

Il riconoscimento dell’Associazione, ai sensi di legge, potrà essere richiesto in ogni tempo dal Presidente previa autorizzazione, con apposita delibera del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Ordinaria.

**ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

**ART. 20 - RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino (TO) il 17 Febbraio 2020:

[signature]

[signature]

[signature]

[signature]